

Residenza Fiscale (Exit tax)

Francesco Squeo
Partner, Belluzzo & Partners

Milano, 27 Maggio 2014

Normativa interna

Residenza persone fisiche art.2 co.2 TUIR	Residenza società ed enti art.73 co.3 TUIR
<p>Persone che per la maggior parte del periodo di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">b) hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile; <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none">c) hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.	<p>Società ed enti che per la maggior parte del periodo di imposta, hanno nel territorio dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la sede legale; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">b) la sede dell'amministrazione; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">c) l'oggetto principale. <p>N.B. Medesima formulazione per le società di persone, ex art.5, co.3, lett.d), TUIR.</p>

OECD MTC

- **Art.4 §1 Resident** : “For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person* who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof”.
 - **Art.4 §3 Dual Residency** : “Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated” (tie-breaker rule).
- *Art.3 §1 a): the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons.**

Dual Residency

“Place of effective management”

OECD Commentary, Art.4

- **§ 24** : “the place of effective management is the place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity’s business as a whole are in substance made”.
- **§ 24.1**: nell’individuazione del “place of effective management” diversi fattori devono essere considerati dalle competenti autorità (luogo di riunione del Cda o altri luoghi equivalenti, luogo delle decisioni esecutive, quartier generale, le leggi che disciplinano la personalità giuridica di tale società, dove i documenti contabili sono conservati).
- **Osservazione Italia in relazione ai § 24 e 24.1**:
ai fini della suddetta investigazione si dovrebbe inoltre considerare anche il luogo in cui l’attività principale e sostanziale è svolta.

Residenza - Requisito temporale

Art.73 co.3 TUIR: residenza società ed enti se, per la maggior parte del periodo di imposta, la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività si trovano in Italia.



Criticità:

- Mancato riconoscimento dello “split year” come regola generale;
- Disallineamento fra disciplina civilistica e disciplina fiscale.

La problematica dello “Split year”

La disciplina italiana in tema di residenza disconosce lo “split year”.

Ris. 471/E 2008: “ai fini della normativa italiana (...) non è possibile considerare un soggetto residente limitatamente ad una frazione dell’anno d’imposta”.

“il contribuente che si trasferisca all'estero (...) continuerà ad essere assoggettato a tassazione in Italia anche per tutti gli eventuali redditi prodotti dal momento del trasferimento al momento di chiusura del periodo d'imposta”.

(segue)

- il “frazionamento del periodo d’imposta nel caso di trasferimenti in corso d’anno” è una eventualità che parrebbe essere ben presente al legislatore italiano, avendola contemplata in alcune Convenzioni bilaterali (...):
- a titolo di esempio, nelle Convenzioni con la Svizzera e la Germania.

Il principio dello “Split year” stando alle Entrate non può essere applicato in via “analogico-interpretativa”, se non espressamente inserito in una Convenzione.

In caso contrario, ad avviso dell’Agenzia, si “violerebbe il principio di sovranità dei singoli Stati e il principio pattizio che sono alla base del sistema di Convenzioni bilaterali prefigurato dal Modello OCSE”.

OECD Commentary: “split year”

OECD Commentary on art.4 §2 richiama lo “split year”: “the facts to which the special rules will apply are those existing during the period when the residence of the taxpayer affects tax liability, which may be less than an entire taxable period” (see also §10 of the Commentary).

- L'Italia non ha espresso alcuna osservazione o riserva rispetto a questo paragrafo.
- A differenza della Spagna (§26) che ha formulato una osservazione con la quale richiede una mutual agreement procedure con l'altro Stato.




N.B. Ne consegue che l'Italia dovrà risolvere l'eventuale conflitto di residenza, applicando il criterio del “place of effective management” con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche(art.4 §3 OECD MTC).

No “Split year”



“Split year”



No “Split year”



“Split year” - residenza e legge delega



Impatto finanziario del trasferimento di residenza

Tre le opzioni possibili:

- 1) Pagamento immediato delle imposte sulle plusvalenze latenti relative ai beni d'impresa (no interessi, no prestazione di garanzie, no obblighi di monitoraggio).
- 2) Rateizzazione con quote costanti, nell'esercizio del trasferimento e nei nove successivi (Interessi, prestazione di garanzie, no obblighi di monitoraggio) (art.1 co.7 D.M. 2 Agosto 2013).
- 3) Sospensione del pagamento (prestazione di garanzie, obblighi di monitoraggio, no interessi).

Impatto finanziario del trasferimento di residenza

- Incidenza sulle scelte di riorganizzazione di gruppi di imprese.
- La sospensione del pagamento della exit tax non è invece applicabile ad (altre) operazioni straordinarie transfrontaliere (fusioni, scissioni o conferimenti d'attivo) disciplinate dalla Direttiva 2005/19/CEE.


N.B. Tale Direttiva non pone limiti al diritto dello Stato d'origine di assoggettare a tassazione le plusvalenze dei beni che, a seguito di tali operazioni, non restino attribuiti ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Effetto: Impatto sul Financial planning quale variabile su cui poter incidere.

Acquisto della Residenza in Italia

- Il D.M. 2 Agosto 2013 non si occupa della situazione (opposta) del trasferimento in Italia della residenza fiscale.

Sulla questione si era già espressa l'Agenzia delle entrate con le risoluzioni N. 9/E 2006, 67/E 2007 e 345/E 2008.



- i valori dei beni in ingresso dovranno essere assunti al valore storico quando il trasferimento avvenga in continuità e senza tassazione delle plusvalenze latenti da parte dello Stato di provenienza.
- il riconoscimento al valore corrente può invece essere accordato quando tali valori sono stati assoggettati a tassazione in uscita dallo Stato di provenienza.

This document has been prepared independently by **Belluzzo&Partners** and is for purposes of information only.

We revise this document in light of the constant changes in laws, rules and regulations, but we cannot guarantee that the contents are up to date, although they may generally be considered reliable and written in good faith.

Belluzzo&Partners makes no representations or warranties concerning the completeness and accuracy of the information, which is to be considered general commentary supporting the author's explanations. We advise you to get specific professional advice before making any decisions.

This document resulted from the study and research carried out by **Belluzzo&Partners** and by its partners and shall not be reproduced, distributed or published, in whole or in part, for any purpose, without the express authorisation of **Belluzzo&Partners**.

For further information, please contact **Belluzzo&Partners** at any of our offices or by writing to: *studio@belluzzo.net*

LUGI BELLUZZO

luigi.belluzzo@belluzzo.net

Managing Partner

MILANO

Via Cordusio 2, 20123
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net



VERONA

Stradone San Fermo 14, 37121
tel. +39 045 800 5353
studio@belluzzo.net



LONDON

38, Craven Street WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net



www.belluzzo.net

Our Firm acts in Italy as Associazione Professionale tra Commercialisti e Avvocati and as an LLP in England. Further information, including Equity partners' details, is available on the web site or at each office.

Our Firm has correspondents in over 100 countries worldwide. We are founding member of RETIS Professionisti Italiani nel Mondo, a non profit consortium which links some of top Italian firms worldwide.